

## REGOLAMENTO (CE) N. 727/97 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 1997

che riporta un elenco di prodotti esclusi dal campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio indicante le condizioni cui è soggetta l'importazione di prodotti agricoli originari di paesi terzi a seguito dell'incidente della centrale nucleare di Cernobil

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio, del 22 marzo 1990, riguardante le condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari di paesi terzi a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Cernobil<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 686/95<sup>(2)</sup>, ed in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 737/90 conferisce alla Commissione il mandato di statuire elenchi di prodotti esclusi dal suo campo d'applicazione;

considerando che la maggior parte dei prodotti agricoli attualmente importati in provenienza da paesi terzi sono esenti da contaminazione radioattiva cagionata dall'incidente di Cernobil o presentano una contaminazione talmente esigua da costituire un rischio trascurabile per la salute;

considerando che, per tener conto di ciò, occorre integrare l'elenco, fissato col regolamento (CE) n. 3034/94 della Commissione<sup>(3)</sup>, dei prodotti non rientranti nell'ambito d'applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90;

considerando che i provvedimenti di cui al presente regolamento corrispondono al parere emesso dal comitato ad hoc, istituito col regolamento (CEE) n. 737/90,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 3034/94 è abrogato.

*Articolo 2*

Sono esclusi dal campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 tutti i prodotti tranne quelli figuranti all'elenco dell'allegato.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1997.

*Per la Commissione*

Ritt BJERREGAARD

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 82 del 29. 3. 1990, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 71 del 31. 3. 1995, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GU n. L 321 del 14. 12. 1994, pag. 25.

## ALLEGATO

## Elenco dei prodotti rientranti nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90

Codice NC	Designazione delle merci
0101 19 10	(Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi): (cavalli): destinati alla macellazione
0102 90	(Animali vivi della specie bovina): (altri): specie domestiche
0103 91	(Animali vivi della specie suina): (altri): di peso inferiore a 50 kg
0103 92	(—): (—): di peso uguale o superiore a 50 kg
0104 10	(Animali vivi della specie ovina o caprina): (della specie ovina): (eccettuati i riproduttori di razza pura del codice 0104 10 10)
0104 20 90	(—): (della specie caprina): altri
0105	Galli, galline, anatre, oche, tacchini e faraone, vivi, delle specie domestiche
0106 00	Altri animali vivi
Capitolo 2	Carne e frattaglie commestibili
Capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili d'origine animale, non menzionati né compresi altrove (ad eccezione dei codici 0408 11 20, 0408 19 20, 0408 91 20 e 0408 99 20)
0709 51	(Altri ortaggi, freschi o refrigerati): funghi (tranne quelli del genere <i>Agaricus</i> del codice 0709 51 10)
0710 80 69	(Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati): (altri ortaggi o legumi): (funghi): altri
0711 90 60	(Ortaggi o legumi temporaneamente conservati, per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati): (altri ortaggi; miscele di ortaggi o legumi): (funghi): altri
0712 30 00	(Ortaggi e legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati): funghi e tartufi
0810 40	(Altre frutta fresche): mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere <i>Vaccinium</i>
0811 90 50	(Frutta anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti): (altre): mirtilli neri (frutti del <i>Vaccinium myrtillus</i> )
0811 90 70	(—): (—): mirtilli delle specie <i>Vaccinium myrtilloides</i> e <i>Vaccinium angustifolium</i>
0812 90 40	(Frutta temporaneamente conservate, per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate): (altri): mirtilli neri (frutti del <i>Vaccinium myrtillus</i> )
0902	Thè, anche aromatizzato
0910 40	(Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie d'alloro, curry ed altre spezie): timo; foglie d'alloro
1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti

Codice NC	Designazione delle merci
1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue
1603 00	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici
2001 90 50	(Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico): (altri): funghi
2003 10 80	(Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico): (funghi): altri
2101 20	(Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati): estratti, essenze e concentrati di tè o mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, a base di tè o di mate